

**I783B1 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING-
RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE SELLMAT**

Provvedimento n. 27306

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l'Autorità ha accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.E.M. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l.; Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") n. 9057 del 28 luglio 2017 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società Sellmat S.r.l. e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento dell'Autorità n. 26064 dell'8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione disposta a carico della società Sellmat S.r.l., pari a 3.092.122 euro;

VISTO il proprio provvedimento n. 26751 del 20 settembre 2017 con cui è stato avviato un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Sellmat S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 27015 del 31 gennaio 2018 con cui è stata rideterminata la sanzione comminata alla società Sellmat S.r.l., pervenendo a un importo di pari a 3.092.122 euro, corrispondente a quello originariamente irrogato, in considerazione del limite edittale del 10% del fatturato complessivo realizzato dall'impresa parte del procedimento, di cui all'art. 15 della l. 298/90;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 10 luglio 2018 con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Sellmat S.r.l., è stato dichiarato inefficace il provvedimento dell'Autorità n. 27015 del 31 gennaio 2018 ed è stato ordinato all'Autorità di provvedere alla rideterminazione della sanzione;

VISTA in particolare la motivazione della sentenza citata, in cui è stato affermato che il fatturato della sola società Sellmat S.r.l. costituisce il punto di riferimento per il calcolo della sanzione "*in tutte le sue declinazioni*", ivi compresa l'individuazione del tetto massimo di cui all'art. 15 della l. n. 287/1990 ed in cui è altresì stabilito che l'Autorità deve provvedere a rideterminare "*l'importo della sanzione da applicare alla ricorrente tenendo conto, anche ai fini dell'individuazione del*

limite edittale di cui all'art. 15 della l. n. 287/1990, del solo fatturato di Sellmat; fermo restando, per quanto ovvio, che sulla sanzione finale dovrà applicarsi, a titolo di attenuante, la riduzione del 5% ai sensi del punto 34 delle Linee Guida”.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 10 luglio 2018, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell' 8 giugno 2016 nei confronti di Sellmat S.r.l.;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In conformità alle indicazioni del giudice amministrativo, il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, utilizzato come base di calcolo della sanzione, deve essere individuato nel fatturato specifico realizzato dalla sola società Sellmat S.r.l. nell'anno 2014 rispettivamente pari a [10-50 milioni di]¹ euro. In considerazione di quanto precede e mantenendo inalterati gli altri parametri di calcolo, si ottiene una sanzione pari a [10-50 milioni di] euro.

Secondo quanto indicato nella sentenza del Tar Lazio n. 7658 del 10 luglio 2018, il limite edittale di cui all'art. 15 della l. n. 287/1990 deve essere parimenti individuato considerando esclusivamente il fatturato della società Sellmat S.r.l., per l'anno 2015 pari a 21.085.232 euro, risultando quindi pari all'importo di 2.108.523 euro.

Poiché la sanzione sopra determinata eccede tale limite massimo, essa deve essere ricondotta all'importo di 2.108.523 euro.

Infine, a tale valore è applicata la riduzione della sanzione nella misura del 5%, riconosciuta dall'Autorità a Sellmat S.r.l. in applicazione del punto 34 delle Linee Guida. L'ammontare definitivo della sanzione risulta quindi pari a 2.003.097 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio, a rideterminare la sanzione da irrogare a Sellmat S.r.l., per la violazione accertata nel provvedimento n. 26064 dell' 8 giugno 2016, nella misura di 2.003.097 euro (duemilionitremilanovantasette euro);

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito della definizione del contenzioso relativo al provvedimento n.26064 dell'8 giugno 2016 e al provvedimento n. 27015 del 31 gennaio 2018, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggior somme eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Sellmat S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26064 dell'8 giugno 2016, è rideterminata nella somma di 2.003.097 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso,

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
